

REPUBBLICA ITALIANA

N. 2307 Reg. Ord.
N. 4510 Reg. Ric.
ANNO 95

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
Staccata di Catania (sez. 3°), adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:

Dott. Vincenzo Zingales
Dott. Giuseppe Caruso
Dott. Giovanni Milana

Presidente, Est.
Consigliere, Rel.
Referendario

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulla domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento che è stato
impugnato – in via giurisdizionale – col ricorso n° 4510/95 proposto da :
SGARLATA MARIA GRAZIA e SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo degli
Insegnanti di Religione) in persona del suo Segretario Ruscica Orazio, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Nastasi ed elettivamente domiciliati in
Catania, Via Firenze 8,

CONTRO

Il PRESIDE P.C. dell'I.P.S.S.C.T. (Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Turistici) di Ragusa e IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE in persona del Ministro pro-tempore e il Provveditore agli Studi di
Ragusa pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato;

E NEI CONFRONTI

di [REDACTED], non costituitasi in giudizio,
e di [REDACTED] e [REDACTED], non costituitisi in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

Dello scrutinio finale per l'anno scolastico 1994/1995 e delle operazioni connesse,
relative alla classe II A di detto IPSSCT di Ragusa, limitatamente alle valutazioni e
determinazioni assunte nei confronti delle alunne Bocchieri Rita e Lupo Ines.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per le parti
intimate;

Udito il Relatore Consigliere Giuseppe Caruso, nonché il Presidente,
Consigliere Vincenzo Zingales, estensore;

e uditi altresì l'Avv. Giuseppe Nastasi per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato A. Palazzo per le parti intime;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n° 1034;

Ritenuto che il ricorso appare, ad un primo esame, fondato, dovendo ritenersi sussistente il dedotto vizio di violazione del DPR 23/6/90, n° 202, e dell'art. 31, punto 1, dell'O.M. 9/3/1995, n° 80, che inficia l'imputato scrutinio finale nei confronti delle alunne [REDACTED] e [REDACTED], dichiarate promosse "a maggioranza" dal Preside, per avere questi – correggendo l'apposita determinazione in precedenza assunta dal Consiglio di Classe e contro il parere unanime dello stesso organo – ritenuto che non andasse conteggiato, al fine della formazione di detta maggioranza, il voto determinante della ricorrente insegnante di religione cattolica;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania (sez. 3°) ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania, 16/9/1995